

## RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

### **DELIBERAZIONE**

**OGGETTO**: Approvazione delle Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuazione del Gestore delegato a valutare e trasmettere alla UIF le comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e approvazione del relativo Regolamento

#### IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Visto il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10, comma 2, del predetto decreto che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;

Visto altresì, il comma 4, dell'art. 10 del medesimo decreto, come sostituito dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione";

Visto il Provvedimento della Banca D'Italia — Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia in data 23 aprile 2018 avente ad oggetto "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che il sopracitato decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ha disposto:

- la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazione, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli Obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
- l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 del "Gestore", quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;

Rilevato, pertanto, che occorre dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del Gestore, ed i Referenti/Responsabili tenuti a segnalare al Gestore come sopra individuato le operazioni sospette, tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Preso atto altresì della nota prot. n. 13676 del 13/05/2020 avente ad aggetto "Disposizioni e procedure in materia di comunicazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio", con la quale A.Li.Sa invita le Aziende del S.S.R. ad adottare un Regolamento in materia di antiriciclaggio in ottemperanza alla normativa nazionale di cui in premessa;

Rilevato che sulla base della bozza di Regolamento elaborata dal Gruppo Regionale dei RPCT e inviato con la nota di cui al precedente capoverso, è stato predisposto il Regolamento in materia di antiriciclaggio per questa Azienda;

Ritenuto, altresì, di individuare la Dottoressa Silvia Simonetti, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale Gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015, per il triennio dal 2020 al 2022, e di individuare nei Direttori/Responsabili delle seguenti Strutture i soggetti tenuti a coadiuvare il Gestore nell'espletamento dei compiti antiriciclaggio:

- S.C. Bilancio e Contabilità
- S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
- S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni
- S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
- S.C. Riqualificazione Edilizia
- S.C. Sistemi Informativi Aziendali
- S.S.D. Economato e Logistica
- S. C. Farmaceutica Ospedaliera
- S.C. Farmaceutica Territoriale
- S.S.D. Telecomunicazioni e Progetti Strategici per l'Integrazione
- SS.CC. Distretto Sociosanitario n. 8-9-10-11-12-13

Ritenuto, infine opportuno approvare il Regolamento in materia di antiriciclaggio allegato alla presente deliberazione (all. A) e il modello di segnalazione (all. B)

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;

Vista la L. R. 8 febbraio 1995 n. 10 e s.m.i;

Vista la L. R. 07 dicembre 2006, n 41 e s.m.

#### DELIBERA

- 1) di individuare la Dottoressa Silvia Simonetti, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale Gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015 per il triennio dal 2020 al 2022;
- 2) di individuare altresì nei Direttori/Responsabili delle seguenti Strutture i soggetti tenuti a coadiuvare il Gestore nell'espletamento dei compiti antiriciclaggio:
  - S.C. Bilancio e Contabilità
  - S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
  - S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni
  - S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
  - S.C. Riqualificazione Edilizia
  - S.C. Sistemi Informativi Aziendali
  - S.S.D. Economato e Logistica
  - S. C. Farmaceutica Ospedaliera
  - S.C. Farmaceutica Territoriale
  - S.S.D. Telecomunicazioni e Progetti Strategici per l'Integrazione
  - SS.CC. Distretto Sociosanitario n. 8-9-10-11-12-13
- 3) di approvare il Regolamento in materia di antiriciclaggio (all. A) e il modulo di segnalazione (all.to B);
- 4) di dare atto che il Gestore, nell'ambito della propria competenza, potrà definire e portare a conoscenza delle Strutture eventuali disposizioni attuative e interpretative delle disposizioni allegate alla presente deliberazione;
- 5) di disporre che la presente deliberazione ed il relativo allegato sono resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".

6) di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;

7) di dare atto che la presente deliberazione è composta di n.5 pagine e di n. 2 allegati di 16 pagine per un totale di 21 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Avv. Luigi BERTORELLO IL DIRETTORE SANITARIO (Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO (Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

> IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (Dott.ssa Silvia SIMONETTI)

> > Visto per la verifica della regolarità contabile Il DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA' (Dott. Stefano GREGO)



# DISPOSIZIONI E PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

## **SOMMARIO**

Articolo 1	2
(Riferimenti normativi)	2
Articolo 2	2
(Nozioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)	2
Articolo 3	3
(Definizioni)	3
Articolo 4	4
(Scopo e ambito)	4
Articolo 5	4
(II Gestore delle segnalazioni alla UIF)	4
Articolo 6	5
(I Responsabili)	5
Art. 7	5
(Compiti dei Responsabili)	5
Articolo 8	6
(Segnalazione interna)	6
Articolo 9	7
(Verifiche e Indicatori di anomalia)	7
a.Verifica degli elementi dell'operazione	7
b.Indicatori di anomalia	8
c.Verifica della controparte	8
Articolo 10	9
(Trasmissione delle informazioni al Gestore)	9
Articolo 11	9
(Comunicazioni dell' Azienda alla UIF)	9
Articolo 12	11
(Formazione)	11
Articolo 13	11
(Riservatezza)	11
Articolo 14	11
(Disposizioni finali)	11

#### Articolo 1

## (Riferimenti normativi)

- **D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109**, "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE" e s.m.i.;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i.:
- **D.M. del Ministero dell'Interno, 25 settembre 2015**, "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- Provvedimento della Banca d'Italia UIF, 4 maggio 2011, "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- Provvedimento della Banca d'Italia UIF, 23 aprile 2018, "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni".

## Articolo 2

## (Nozioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 231/2007, si intende per "riciclaggio":

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato.

Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. d) del d.lgs. 109/2007 e dall'art. 2, comma 6, del D.lgs. 231/2007, si intende per "finanziamento del terrorismo"

qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

#### Articolo 3

## (Definizioni)

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- "indicatori di anomalia": fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- "operazione": l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
- "operazione sospetta": l'operazione che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
- "UIF": l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; le funzioni e competenze della UIF sono descritte all'art. 6, comma 4, del d.lgs. 231/2007;
- "Comitato di sicurezza finanziaria": il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che

minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea.

#### Articolo 4

## (Scopo e ambito)

La normativa indicata all'articolo 1 ha ad oggetto la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dettando misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di soggetti e rapporti e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati, in considerazione dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

L'art. 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Il presente regolamento, in applicazione delle norme di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007, disciplina le misure organizzative aziendali finalizzate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché ad assicurare la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza nell'esercizio dell'attività istituzionale o professionale. In particolare il presente regolamento adotta, definisce procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'omogeneità dei comportamenti,

Il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui sopra, per i quali trovano applicazione gli obblighi di comunicazione.

#### Articolo 5

## (Il Gestore delle segnalazioni alla UIF)

Il Gestore è il soggetto individuato da ciascuna Pubblica Amministrazione e delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF.

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera il Gestore quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate.

Per garantire un maggior coinvolgimento possibile dei dirigenti aziendali nelle attività di antiriciclaggio, si stabilisce che l'incarico di Gestore sia soggetto a rotazione tra i soggetti di cui all'art. 6 e abbia una durata stabilita in tre anni.

### Articolo 6

## (I Responsabili)

Il Responsabile della segnalazione (di seguito Responsabile) è il Direttore/Responsabile di ogni struttura aziendale che instaura rapporti contrattuali/di servizio o che effettua transazioni di natura economica con soggetti esterni all'organizzazione, che risponde, in quanto tale:

- dell'applicazione della presente procedura nelle attività di competenza,
- della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi
- in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza,
- della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza, al fine di supportare il gestore nelle valutazioni a lui attribuite.

Ai sensi della normativa vigente, le presenti disposizioni si applicano in particolare nell'ambito dei seguenti procedimenti e procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

In considerazione della complessità organizzativa dell'Azienda, sono individuati quali Responsabili della segnalazione i Dirigenti delle seguenti aree di rischio e singole strutture:

- S.C. Bilancio e Contabilità
- S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
- S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni
- S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico
- S.C. Riqualificazione Edilizia

- S.C. Sistemi Informativi Aziendali
- S.S.D. Economato e Logistica
- S. C. Farmaceutica Ospedaliera
- S.C. Farmaceutica Territoriale
- S.S.D. Telecomunicazioni e Progetti Strategici per l'Integrazione
- SS.CC. Distretto Sociosanitario n. 8 9 10 11 12 13

Il Responsabile ha l'obbligo di informare adeguatamente il proprio personale interessato ai processi a rischio di riciclaggio dell'applicazione della procedura indicata dal presente regolamento e delle modalità di controllo.

#### Art. 7

## (Compiti dei Responsabili)

I Responsabili della segnalazione, come individuati al precedente art. 6, sono chiamati a fornire supporto tecnico al Gestore per la valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio, oggetto di possibile comunicazione alla UIF nell'ipotesi di individuazione, nel corso della propria attività lavorativa, di possibili operazioni sospette al verificarsi di uno o più indicatori di cui all'allegato A.

Ogni Responsabile è tenuto a:

- coadiuvare il gestore nella individuazione di attività potenzialmente connesse con il riciclaggio avvalendosi di tutte le informazioni disponibili attraverso una specifica analisi nel contesto delle singole fattispecie alla luce di una completa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti r degli indicatori di anomalia individuati dalla UIF;
- definire le procedure di analisi e di valutazione dell'esposizione dei rischi di riciclaggio e di autoriciclaggio in relazione alla propria attività istituzionale, alla propria dimensione e contesto ed individuare apposite misure di prevenzione.

I risultati della gestione del rischio e dell'attività come sopra svolta sarà inserita nel P.T.P.C.T. aziendale

#### Articolo 8

## (Segnalazione interna)

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere e/o sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Responsabile, che le abbia

verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori, inoltra segnalazione al Gestore, secondo le modalità di seguito descritte, tenendo presente che:

- a) la segnalazione deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala;
- b) la segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo, scaturente sia dall'uso degli strumenti di cui al presente regolamento, sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto;
- c) il Responsabile ha l'obbligo di segnalare al gestore:
  - le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo
  - le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate
  - le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione;
- d) il Responsabile è tenuto necessariamente a valutare:
  - esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte
  - esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose
  - coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte
  - esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti)

Ciascun ufficio, per le competenze e funzioni assegnate, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso, per il successivo inoltro al Responsabile.

Ogni incongruenza, rilevata o presunta, deve essere comunicata per iscritto al proprio Responsabile ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e per la successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.

Il Responsabile ha facoltà di richiedere agli uffici aziendali che ne siano a conoscenza tutte le informazioni ritenute utili alla verifica, in modo da poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l'Azienda di rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia. Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto quando l'operazione venga richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della funzione deve informare tempestivamente il Gestore, che valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

Nei casi in cui la segnalazione riguardi un Responsabile di Struttura o nel caso in cui costui non processi le segnalazioni evidenziate dai propri collaboratori, gli stessi possono inoltrare segnalazione direttamente al Gestore, secondo le descritte modalità.

La segnalazione di operazione sospetta è atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

#### Articolo 9

## (Verifiche e Indicatori di anomalia)

## a. Verifica degli elementi dell'operazione

La raccolta, verifica e trasmissione di dati e informazioni di cui agli articoli 7 e 8 conseguono ad una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi a disposizione del dipendente, di quelli acquisiti in relazione alle attività da svolgersi da parte del medesimo nonché di quelli connessi immediatamente acquisibili e che si è ritenuto necessario assumere, coerentemente con la definizione di "operazione sospetta" di cui all'art. 3 delle presenti disposizioni.

Nell'analisi degli elementi, si considerano anche le operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso soggetti diversi da Azienda destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

L'analisi è effettuata per l'intera durata della relazione con il soggetto cui si riferisce l'operazione e non è limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.

In particolare l'analisi è svolta nell'ambito di attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, nei confronti di persone fisiche o entità giuridiche, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale.

#### b. Indicatori di anomalia

L'analisi è effettuata considerando gli "indicatori di anomalia" allegati al Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018, "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni". Le istruzioni e gli indicatori di anomalia pubblicati dalla UIF possono essere dalla stessa integrati, aggiornati o modificati periodicamente, occorrendo pertanto riferirsi costantemente ai documenti da ultimo pubblicati. (Allegato A)

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica.

Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati sulla base, oltre che degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore, dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

## **C.** Verifica della controparte

Il Responsabile, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'accurata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- 1. vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Responsabile si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione.

Nel caso in cui, sulla base di meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si rincontrino incongruenze, anomalie od errori nella dichiarazione di controparte, il Responsabile – previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate – dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile della funzione deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

Il Responsabile della funzione non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della pubblica amministrazione od una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.

## **Articolo 10**

## (Trasmissione delle informazioni al Gestore)

Il Responsabile provvede, immediatamente dopo avere effettuate le attività sopra descritte e valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia, verifica, a trasmettere mediante posta elettronica le informazioni, dati e documenti al Gestore utilizzando l'allegato "Modulo di segnalazione di operazione

sospetta" (Allegato B) e l'indirizzo a tal fine indicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell' Azienda, accludendo la documentazione necessaria ai fini della descrizione dell'operatività sospetta.

Il Responsabile in ogni caso conserva tutta la documentazione rilevante anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste della UIF o degli organi investigativi. Ulteriori elementi circa le informazioni necessarie o utili al Gestore ai fini della successiva eventuale comunicazione alla UIF sono descritti nel Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 4 maggio 2011, "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette".

Il Responsabile, provvede ad informare il Gestore dei fatti oggetto di verifica e a descrivere il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte,

Il contenuto della segnalazione si articola in quattro principali sezioni informative:

- dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto
- eventuali documenti allegati.

#### Articolo 11

## (Comunicazioni dell' Azienda alla UIF)

L'Azienda, quale Pubblica Amministrazione, è tenuta a comunicare alla UIF, tramite il Gestore, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili, eventualmente con il supporto della S.C. Bilancio e Contabilità, dopodiché:

- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione,
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione ed all'invio della segnalazione di operazione sospetta all'UIF, a mezzo della postazione Infostat, senza indicazioni dei nominativi dei segnalanti.

Qualora non già avviata dal Responsabile segnalante, il Gestore verifica la presenza dei presupposti per denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le segnalazioni di operazione sospetta prese in carico.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7 lett. c), del D.Lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA o dell'Autorità Giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

Le comunicazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo dal Gestore in via telematica, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

Il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:

- ✓ dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- ✓ elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- ✓ elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- ✓ eventuali documenti allegati.

Tali elementi sono previsti e descritti in modo dettagliato nel Capo II del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"; tali istruzioni potranno essere integrate, aggiornate o modificate dalla UIF occorrendo pertanto riferirsi ai documenti da ultimo pubblicati.

Il Gestore avvisa tempestivamente dell'avvenuta comunicazione alla UIF il Direttore del Dipartimento/Direzione nella cui competenza rientra l'operazione cui si riferisce la comunicazione.

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le segnalazioni ricevute, sia che ad esse consegua o meno la comunicazione della Azienda alla UIF.

La comunicazione di operazione sospetta alla UIF è un atto distinto rispetto alle denunce o comunicazioni di fatti penalmente rilevanti all'Autorità giudiziaria e deve essere effettuata indipendentemente da queste.

La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al Gestore e all'Ente.

## Articolo 12

## (Formazione)

L'Azienda nel quadro dei programmi di formazione continua del personale adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini di assicurare il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia.

#### Articolo 13

## (Riservatezza)

Le attività di raccolta, verifica, trasmissione di informazioni inerenti le operazioni sospette descritte dalle presenti disposizioni sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali ed assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione alla UIF.

Fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle presenti disposizioni, è fatto divieto di portare a conoscenza di terzi l'avvenuta comunicazione alla UIF o informarli di approfondimenti in corso o effettuati circa operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

#### Articolo 14

## (Disposizioni finali)

Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione della e vengono pubblicate sul sito web dell' Azienda, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Gestore, per quanto di competenza, può emanare ulteriori disposizioni attuative e interpretative della presente disciplina.



## ALLEGATO B - Modulo di segnalazione di operazione sospetta

MODELLO DI TRASMISSIONE al Gestore di segnalazioni, informazioni, dati e documenti in relazione a operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 e degli artt. 8, 9 e 10 delle "Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

Al Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio (trasmesso mediante posta elettronica all'indirizzo)

irettore del			
	trasmette		
>	Dati ed elementi informativi relativamente a operazione sospetta di		
	riciclaggio finanziamento del terrorismo		
>	Evento o attività all'origine del sospetto		
	Indicatore/i di anomalia riscontrato/i tra quelli indicati da UIF (vedi: Provvedimen a Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018, "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazio cernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni").		
<u> </u>	Operatività (ammontare complessivo delle operazioni eventualmente funzionalmen nesse, numero di operazioni che compongono operatività,)		



## Operazione/i

esempi di informazioni necessarie/utili:

- se eseguita oppure non eseguita (in quanto ritirate, rifiutate, in attesa di esecuzione, ecc);
- anche eventuali operazioni non sospette necessarie a comprendere operazioni sospette;
- segno monetario, valuta, importo, luogo, data di esecuzione e di richiesta;
- per le operazioni bancarie, ABI-CAB dello sportello presso cui le stesse sono state regolate oppure richieste:
- importo espresso come controvalore in euro; valuta originaria; importo, anche in quota parte, eventualmente regolato in contanti;
- per operazioni in titoli di credito, tipo di titolo e del numero identificativo; per le disposizioni di pagamento (bonifici), causale dell'operazione; per le operazioni di 'money transfer', indicazione dei luoghi di provenienza/destinazione dei fondi:

	nel caso di operazione a carattere non finanziario (es. compravendita), le correlate operazioni
di	regolamento finanziario (es. pagamento del prezzo) quando assumono rilevanza ai fini del sospetto;
-	per le operazioni tramite soggetti terzi (es.: agenti, mediatori, promotori, ecc), i dati anagrafici
di	questi ultimi, comprensivi degli eventuali estremi di iscrizione nei relativi elenchi ufficiali
_	

Rapporti ai quali si riferisce l'attività amministrativa es.: rapporti direttamente interessati dall'operatività segnalata come sospetta o necessari all comprensione della stessa; eventuali rapporti – pur non riconducibili all'operatività ritenuta sospetta di cui siano intestatari o titolari effettivi soggetti per i quali siano stati avvalorati legami con una o pi operazioni ritenute sospette; eventuali rapporti – non intrattenuti con l'Azienda – connessall'operatività sospetta ove il segnalante ne abbia conoscenza in ragione dell'attività svolta

## Soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa

es.: soggetti coinvolti a vario titolo nell'operatività ritenuta sospetta; non solo quelli caratterizzati da legami giuridico-formali con l'operazione (es. l'intestatario del conto su cui essa viene eseguita, il procuratore, il delegato per l'esecuzione, le controparti finanziarie di operazioni sospette, quando note) ma anche i soggetti ritenuti connessi da legami fattuali, purché effettivamente significativi nella valutazione dei sospetti manifestati; eventuali altri soggetti ad essi collegati (es.: familiari, soci, coimputati) negli stretti limiti in cui tali richiami siano effettivamente necessari per la ricostruzione delle operazioni o del contesto o per la valutazione del sospetto manifestato; specificare se "persona fisica" o "persona non fisica": dati anagrafici, estremi del documento di identità o di riconoscimento (in caso di identificazione formale), notizie sulla classificazione economica (es. codice Ateco, sottogruppo di attività economica); estremi dell'iscrizione alla CCIAA, la sede legale, quella amministrativa; nel caso di imprese individuali, devono essere separatamente segnalati sia la persona fisica dell'imprenditore (al fine di rilevarne i dati anagrafici), che la sua ditta; specificare se risulta 'persona politicamente esposta' (PEP) o designato in liste di terrorismo, indicando la tipologia di lista in cui risulta inserito



<u> </u>	Legami tra l'operazione e i rapporti
>	Legami tra le operazioni, i rapporti e i soggetti
>	Legami tra i soggetti
ritenu	Riferimento a più operazioni appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate (anche eventuali operaziona ute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto festato)
proce comp possi	Elementi descrittivi complessivi ed ulteriori esto economico finanziario, illustrazione esauriente e dettagliata dei motivi del sospetto, esso logico-deduttivo nella valutazione delle anomalie) in forma sintetica, necessari o utili alla erensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, finalizzati a consentire, ove ibile, la ricostruzione del percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine piego degli stessi
	<b>Documentazione</b> , necessaria ai fini della descrizione dell'operatività sospetta (elencare ticamente i documenti e allegarli in formato elettronico); l'invio di documentazione non è in fuzione delle informazioni della segnalazione
> segn	Eventuale documentazione relativa a eventuale precedente nalazione/trasmissione di informazioni



	>	Eventuale collegamento tra più comunicazioni:
,	0	connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi
,	0	continuazione di operazioni precedentemente comunicate
1	0	ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata
Data		
		Firma